

Repertorio n.51093

Raccolta n.26266

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE -----
 ----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno dieci febbraio duemilaventicinque, alle ore diciotto.

In Salerno, nel mio studio al corso V.Emanuele n.203.
 Innanzi a me dott.BRUNO FRAUENFELDER, Notaio in Salerno, iscritto nel Collegio Notarile di Salerno.

----- E' PRESENTE -----

PECORARO Stefano, nato a Salerno (SA) il 26 dicembre 1964, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL CONVITTO NAZIONALE TORQUATO TASSO DI SALERNO A.D. 2023 - ODV", con sede in Salerno (SA), Largo Abate Conforti n.2, cod.fisc.95200030658; costituita con atto a mio rogito del 4 dicembre 2023, Rep.50201; autorizzato in virtù dei poteri derivantigli dal vigente statuto sociale.

Tale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, dichiara che in questo giorno, luogo ed ora e' riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora ed in conformità dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione secondo i rilievi formulati dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Servizio Civile - con comunicazione del 14/01/2025, protocollo PG/2025/0018171.

A norma dell'Art.11 dello Statuto e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'adunanza il sig. PECORARO Stefano, il quale constatato:

-- che sono presenti di persona gli associati:

-- esso stesso PECORARO Stefano, innanzi generalizzato, domiciliato in proprio in Salerno, via Michele Pironti n.1 (PCR SFN 64T26 H703 I),

-- D'AMATO Carla, nata a Salerno (SA) il 24 aprile 1964, domiciliata in Salerno (SA), via Paolo De Granita n.32 (DMT CRL 64D64 H703 W),

-- RUFFOLO Daniela, nata a Salerno (SA) l'1 settembre 1965, domiciliata in Salerno (SA), via Matteo Silvatico n.4 (RFF DNL 65P41 H703 O),

-- PECORARO Adriana, nata a Salerno (SA) il 30 marzo 1966, domiciliata in Salerno (SA), via Antonio Genovesi n.16 (PCR DRN 66C70 H703 Y),

-- ROMANO Mario, nato a Salerno (SA) il 3 giugno 1965, domiciliato in Salerno (SA), viale Antonio Gramsci n.56 (RMN MRA 65H03 H703 F),

-- SCARPA Teresa, nata a Roma (RM) il 16 maggio 1965, domi-



Notaio
 Bruno Frauenfelder

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate
 di SALERNO

il 11/02/2025

al n. 4687

Serie 1T



ciliata in Pellezzano (SA), via Sabato De Vita n.1 (SCR TRS 65E56 H501 G), _____

__ -- **PECORARO Irene**, nata a Salerno (SA) il 5 dicembre 1967, domiciliata in Salerno (SA), via Vincenzo Sica n.39 (PCR RNI 67T45 H703 M), _____

__ -- che è presente **BISOGNO Bruno**, nato a Salerno (SA) il 24 gennaio 1965, domiciliato in Salerno (SA), via Fieravecchia n.3 (BSG BRN 65A24 H703 O), mediante valida delega conferita all'associato **ROMANO Mario**, conservata agli atti sociali; _____

__ --- che sono pertanto presenti tutti gli associati; _____

__ --- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e cioè i nominati **PECORARO Stefano**, Presidente; **D'AMATO Carla**, Vice Presidente; e **RUFFOLO Daniela**, Consigliere; _____

----- d i c h i a r a -----
la presente assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto. _____

__ Il Presidente, incarica me Notaio di assumere le funzioni di segretario per la redazione del relativo verbale. _____

__ Al che aderendo, io Notaio do` atto di quanto segue. _____

__ Preliminarmente tutti i presenti non si oppongono alla discussione dell'argomento segnato all'ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informati sullo stesso. _____

__ Prende quindi la parola il Presidente dell'adunanza, il quale, sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, riferisce che la Regione Campania - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Servizio Civile, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) - Sez.a "Organizzazione di Volontariato", ha richiesto di modificare gli articoli 2, 3 e 22 dello Statuto sociale, in quanto non conformi alle previsioni del Codice del Terzo Settore. _____

__ Il Presidente riferisce, inoltre, che dall'adeguamento dello Statuto, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. _____

__ In proposito, il Presidente dà lettura del testo aggiornato dei seguenti articoli dello Statuto: _____

__ - ART.2), primo comma; _____

__ - ART.3), terzo comma; _____

__ - ART.22); _____

__ quali risulterebbero dall'approvazione delle proposte modifiche: _____

"" Art.2 Scopo, finalità e attività

__ L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa nasce con lo scopo

di riunire tutti gli ex alunni del Convitto nazionale per mantenere vivo lo spirito che ha contraddistinto il percorso educativo e di istruzione dell'istituto scolastico, per sostenerlo nelle sue attività parallele e per realizzare azioni di solidarietà rivolte all'intera comunità. ""

"" Art.3 Associati

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche; nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono aderire all'associazione anche soggetti minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. Gli associati minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS (n.7). ""

"" Art.22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; nel rispetto dell'art.17, comma 5, del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. ""

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione per alzata di mano ed all'unanimità,

----- d e l i b e r a : -----

1) Di approvare le modifiche agli articoli 2), 3) e 22) dello Statuto sociale, nella formulazione di cui ha dato lettura il presidente e sopra trascritti.

2) Di dare mandato al Presidente per l'esecuzione della



presente delibera e per la presentazione dei documenti necessari per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. _____

___A questo punto il Presidente dell'adunanza mi consegna il testo integrale dello Statuto aggiornato, composto da ventiquattro articoli, che io Notaio allego al presente verbale con la lettera "A", sottoscritto a norma di legge, ed omessane la lettura per espressa e concorde richiesta dei dei presenti tutti. _____

___Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e minuti cinquanta. _____

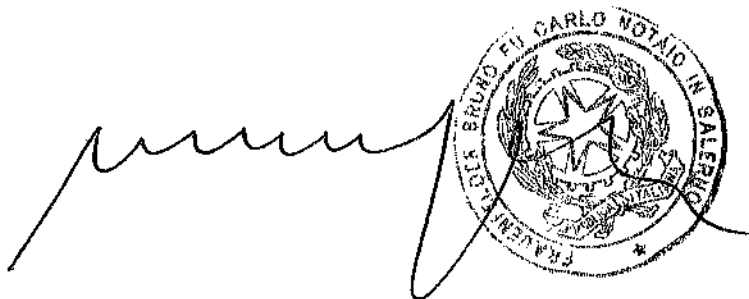
___Spese ed imposte del presente atto a carico dell'Associazione. _____

___Il presente atto è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017; ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis della Tabella allegato "B" al D.P.R. n.642/1972.Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona fida ed in parte scritto di mio pugno su fogli due per facciate sette, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive.Firmato: _____
PECORARO Stefano.

Frauenfelder Bruno Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N.due fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

___Salerno, li 11 febbraio 2025





Notaio
Bruno Frauenfelder

ALLEGATO "A" DEL N.26266 DELLA RACCOLTA

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL CONVITTO NAZIONALE TORQUATO TASSO DI SALERNO A.D. 2023 - ODV".

Art.1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL CONVITTO NAZIONALE TORQUATO TASSO DI SALERNO A.D. 2023 - ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Salerno, al Largo Abate Conforti n.2.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa nasce con lo scopo di riunire tutti gli ex alunni del Convitto nazionale per mantenere vivo lo spirito che ha contraddistinto il percorso educativo e di istruzione dell'istituto scolastico, per sostenerlo nelle sue attività parallele e per realizzare azioni di solidarietà rivolte all'intera comunità.

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1 lettera d del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

• Istituire premi e borse di studio al fine di favorire l'istruzione, la formazione e, in generale, la promozione di arte



e cultura.

• Promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto del tessuto storico del Convitto, operando e contribuendo all'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di coscienza e di pubblicazione, anche utilizzando strumenti digitali.

Organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1 lettera i del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

• Promuovere studi, incontri, conferenze, mostre, festival, premi e riconoscimenti, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere, promuovere, fare conoscere l'attività e gli obiettivi dell'Associazione;

• Organizzare convegni, seminari, work-shop, rassegne, testimonianze, festival, cine forum e ogni altra attività manifestazione pubblica corente con le attività di interesse generale svolte dall'associazione ed elencate e descritte nel presente articolo;

• Promuovere il volontariato come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento di comportamenti più sani verso quel che ci circonda e di politiche tese al benessere individuale e sociale;

• Incoraggiare e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini;

• Realizzare video, materiale promozionale, tutorial, ecc., sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione, anche attraverso l'utilizzo del web.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 comma 1 lettera l del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

• Promuovere il diritto allo studio in tutte le sue forme, sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico attività formative, ricreative ed educative (nei settori di interesse generale esplicitati nel presente articolo) che ampliano l'offerta formativa e aumentano la capacità attrattiva della scuola in favore degli studenti;

• Affiancare ed integrare l'attività scolastica istituzionale con incontri, confronti, workshop, conferenze, mostre e quanto altro possa essere utile a favorire il successo scolastico e formativo;

• Organizzare attività di orientamento allo studio e al mondo del lavoro anche mediante il contributo, non solo esperienziale, di ex alunni del Convitto, di docenti, di professio-

nisti finalizzati a sostenere gli studenti nelle loro scelte e ad un'attività di matching con aziende, imprese e società. _____

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1 lettera t del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni. _____

• Promuovere lo sport come elemento fondamentale di benessere che aiuta ad avere un positivo cambiamento nella percezione di sé, un incremento dell'energia ed entusiasmo durante lo svolgimento delle attività di tutti i giorni, un maggior stato di prontezza mentale, un aumento del piacere per l'esercizio fisico, un aumento del buon umore e diminuzione dello stato depressivo, una maggiore fiducia in sé stessi; _____

• Incentivare la pratica sportiva come strumento educativo (ai valori che lo sport porta con sé), di integrazione e di socializzazione, anche al fine di promuovere una scuola più multidisciplinare e più aperta a rispondere alle esigenze degli adolescenti; _____

• Organizzare un gruppo sportivo all'interno del Convitto, tornei e competizioni amatoriali, ecc... che possano avvicinare i giovani alla pratica sportiva. _____

Beneficenza attraverso la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1 lettera u del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni. _____

• Istituire borse di studio agli allievi che, per ragioni economiche, sociali, fisiche e psichiche, necessitano di un sostegno per compiere il loro percorso di studio; _____

• Sostenere attività di aiuto materiale alle persone che vivono situazioni di grande disagio organizzate da altre realtà associative e non, attraverso la raccolta e la donazione di beni di prima necessità e il sostegno economico nelle situazioni di grave necessità e, anche. Mettendo a disposizione in modo gratuito le competenze professionali di ciascun associato (a titolo esemplificativo e non esaustivo visite mediche, sostegno legale, ecc ..); _____

• Sostenere attività e progetti, anche proposti dal Convitto, con finalità solidaristiche. _____

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 5 comma 1 lettera z del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni. _____

• Recuperare, ripristinare, riammodernare e gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per attività di interesse generale. _____

Per l'attività di interesse generale prestata l'organiz-



zazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale e può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 Associati

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche; nonchè altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono aderire all'associazione anche soggetti minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. Gli associati minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS (n.7).

Art.4 Diritti degli Associati

- Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art.5 Obblighi degli Associati

- Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - rispettare la riservatezza delle informazioni a cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Art.6 Adesione

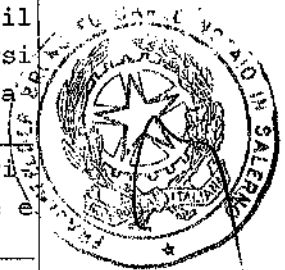
La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della de-



liberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Art.7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa per periodo superiore a mesi 6.

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di associato si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'associato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Assemblea degli associati che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art.8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei

membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e devono essere tutti gli associati ad eccezione dei membri dell'organo di controllo. Inoltre, non può essere nominato membro del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni. Chi è stato membro di un organo sociale può essere rieletto per più mandati consecutivi per un massimo di nove anni complessivi nella medesima carica.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art.9 Assemblea

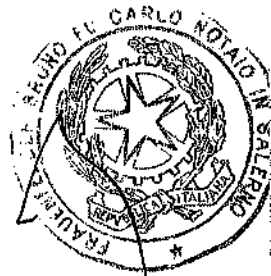
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina i componenti degli organi sociali e revoca il Presidente ed i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'entità della quota associativa annua, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun associato ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni associato può intervenire personalmente in Assemblea



o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;

b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;

c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. Per modificare lo Statuto occorre l'Assemblea Straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Inoltre, l'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, la fusione e la trasformazione dell'Associazione nonché la liquidazione della stessa con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori. In quest'ultimo caso l'assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con i tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

7. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono adottate con voto palese. Ugualmente avvengono con voto palese le votazioni relative alle elezioni degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti allo status delle persone.

Art.10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero minimo di tre componenti, purchè in numero dispari; nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti soci: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

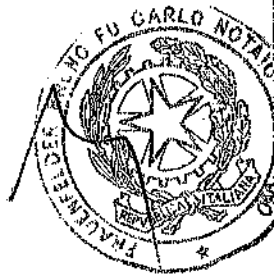
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;



- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo; _____
- tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti; _____
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo. _____

Art.11 Presidente

__Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. _____

__Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea/o dal Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei componenti. _____

__La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo. _____

__Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali. _____

__Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta. _____

__In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi. _____

__Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, la sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. _____

Art.12 Collegio dei garanti

__L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra gli associati, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali. _____

__I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipen-

denza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi. _____

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. _____

Art.13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30, commi 2 - 3 - 4, del CTS. _____

___I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. _____

___Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina. _____

___L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. _____

___I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

___La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. _____

Art.14 Revisione legale dei conti

___Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. _____

Art.15 Patrimonio

___Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____



Art.16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I componenti degli organi sociali non hanno diritto ad alcun compenso.

Art.17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato

presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art.20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art.21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi



di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; nel rispetto dell'art.17, comma 5, del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.24 Norma di chiusura

1. Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

2. Le norme di funzionamento dell'associazione redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun associato al momento dell'iscrizione.

3. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili. Firmato:

PECORARO Stefano.

Frauenfelder Bruno Notaio Sigillo

PER CONFORMITA' ALL'ALLEGATO.

Salerno, li 11 febbraio 2025

